

PEC degli amministratori esclusiva e da comunicare entro il 31 dicembre 2025

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Adeguati assetti: doveri e responsabilità di sindaci, revisori e amministratori

Scopri di più

L'[art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024](#), modificando l'[art. 5, comma 1, D.L. n. 179/2012](#), ha introdotto l'obbligo di iscrizione nel **Registro Imprese del domicilio digitale (PEC)** degli **amministratori** di imprese costituite in **forma societaria**.

Con la Nota n. 43836 del 12.03.2025 (d'ora in poi anche la "**Nota**") il **MIMIT** ha espresso i primi orientamenti interpretativi e chiarimenti, volti a fornire **indicazioni operative alle Camere di Commercio**, in vista della corretta ed efficace applicazione delle nuove disposizioni normative.

Più di recente, in data 29.09.2025, la **Commissione Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato** (d'ora in poi la "**Commissione**") è tornata sul tema fornendo indirizzi che in parte si discostavano da quelli in precedenza palesati dalla Nota; segnatamente, i **chiarimenti hanno riguardato**:

- l'ambito **oggettivo** e **soggettivo** del nuovo obbligo;
- la **decorrenza** dello stesso;
- le **caratteristiche** del domicilio digitale.

Da ultimo, è intervenuto direttamente il Legislatore che, con l'[art. 13, comma 3, D.L. n. 159/2025](#) (c.d. **Decreto Sicurezza Lavoro**) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.10.2025, ha rimescolato le carte rispetto a quanto chiarito dalla Commissione.

Ma andiamo con ordine.

Ambito oggettivo

I soggetti che rientrano nell'ambito applicativo dell'obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori sono quelli che svolgono **attività d'impresa** in **forma societaria**.

Sono invece **esonerati** dall'adempimento:

- le **società che non svolgono attività d'impresa**, come le STP;
- i **consorzi**;
- le **società di mutuo soccorso**.

Ambito oggettivo

Prima dell'ultimo intervento normativo, l'obbligo di comunicazione della PEC si rivolgeva a tutti i soggetti che ricoprivano la carica di **amministratore**, anche se privi di deleghe **oppure non operativi**.

L'[art. 13, comma 3, lett. a\), D.L. n. 159/2025](#), invece, sostituisce il riferimento agli "amministratori" con quello "*all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al **Presidente** del consiglio di amministrazione*". Ciò apre non pochi dubbi sul da farsi per le **S.n.c.**, le **S.a.s.** e le **S.r.l.** in cui in luogo del CdA è previsto che l'amministrazione sia affidata a più soggetti **disgiuntamente o congiuntamente**, siccome non è ravvisabile l'amministratore unico, né un **amministratore delegato o un Presidente**.

Decorrenza dell'obbligo

La nuova debenza comunicativa riguarda le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma, rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) con **decorrenza dall'1.01.2025** e relative a **società costituite da tale data o già costituite** a tale data.

Per le società **già costituite alla data dell'1.01.2025**, la Commissione **non** prevedeva un **termine**, a differenza di quanto affermato dal MIMIT; si ricorda, infatti, che, nel silenzio del dato normativo, la Nota aveva prescritto il termine del 30.06.2025, mentre con la successiva nota n. 127654 del 25.06.2025, il MIMIT ha **prorogato l'adempimento al 31.12.2025**.

Ora il Decreto Sicurezza Lavoro stabilisce che **le società già iscritte nel Registro Imprese** "*comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico*". Ne consegue che la **comunicazione** degli indirizzi PEC degli amministratori da parte delle **società già costituite all'1.01.2025** dovrà essere effettuata **entro il 31.12.2025**.

La **mancata** comunicazione farà scattare la **sanzione** di cui all'[art. 2630, c.c.](#), in misura raddoppiata, ossia **da 206 a 2.064 euro**, con **riduzione** a 1/3 se la comunicazione dovesse avvenire **entro 30 giorni dalla scadenza del termine prescritto**.

Caratteristiche del domicilio digitale

Il domicilio digitale, da intendersi come l'**indirizzo elettronico** eletto presso un servizio di **Posta elettronica certificata** (PEC) valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, assume, laddove previsto dalla legge, la stessa funzione del domicilio regolato e definito dal Codice civile (ex [art. 43, c.c.](#)).

Ciò posto, a parere della Commissione, l'amministratore poteva sostanzialmente:

- comunicare la propria **PEC personale**;
- comunicare **la propria PEC personale** per le cariche ricoperte in diverse società;
- **comunicare diverse PEC personali** per le cariche ricoperte in diverse società;
- "eleggere domicilio speciale" elettronico, ai sensi dell' [47, c.c.](#), presso il domicilio digitale della società nella quale ricopriva la carica. Con ciò, quindi, pareva possibile per l'amministratore **comunicare la PEC già in uso dalla società** presso cui era ricoperta la carica.

La Nota, invece, si era espressa in senso contrario affermando che l'indirizzo PEC dell'amministratore doveva essere **diverso** rispetto **all'indirizzo PEC della società**.

Il decreto sicurezza lavoro risolve la contesa prevedendo che il **domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale della società**; pertanto, società e amministratori devono comunicare **diversi indirizzi PEC**.